COMUNE DI POLINAGO
PROVINCIA DI MODENA

Polinago 21/11/1996

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEGLI UTENTI

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Settembre 1996 con atto n. 67 e pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/10/1996;
2) E' stato, ad intervenuta esecutività, depositato (previo affissione del pertinente avviso nei modi prescritti) nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico e ripubblicato all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/10/1996;
3) E' entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza dell'avvenuta ripubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sorbi dr. Augusto)

COMUNE DI POLINAGO
PROVINCIA DI MODENA

Polinago, 21/11/1996

TESTO COORDINATO DEL

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEGLI UTENTI

-delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26/09/1996-

C.A.P. 41040 - POLINAGO Corso Roma, 71 - Cod. Fisc. 00474870367 Telef. (0536) 47000 Fax. 47672

ASSESSORATO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE
CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONI Il SAD e' un Servizio Comunale che rappresenta lo strumento privilegiato volto a mantenere le persone assistite al proprio domicilio o comunque nel proprio normale ambiente di vita evitando il ricovero presso strutture protette.

DESTINATARI L'utenza e' composta da anziani invalidi fisicamente, grandi senili, confusi o con patologie neuro-psichiatriche, con deficit sensoriali, in poverta' o in abbandono. Il servizio viene erogato ai residenti ultra sessantacinquenni soli, in coppia, o inseriti all'interno di nuclei familiari, qualora i tenuti agli alimenti per legge (art.433 C.C.) non garantiscano la tutela necessaria. Il servizio vuole comunque essere di supporto alle famiglie per favorire la permanenza dell'anziano, nel proprio nucleo familiare e non sostituirsi ad esso, ferma restando la primaria responsabilita' dei famigliari (soprattutto se parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ.) Destinatari sono, inoltre, adulti portatori di lesioni fisiche o neurologiche, soli o inseriti all'interno di nuclei familiari. (sono esclusi dall'ammissione al servizio gli adulti con patologie psichiatriche, in quanto rappresentano una fascia di utenza che richiede operatori appositamente preparati).

OPERATORI Il SAD viene svolto prioritariamente con personale dipendente (Assistenti Domiciliari con la qualifica professionale di Addetto alla Assistenza di Base) non escludendo la possibilita' di appaltare il servizio ad organizzazioni private, che operano con personale socio-assistenziale qualificato, mediante convenzione rispettosa dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'ufficio assistenza del Comune risponde degli aspetti amministrativi del servizio, direzione e organizzazione amministrativa del servizio, orari di lavoro, calendario assistiti, ferie e recuperi, raccolte

domande assistenza, predisposizione atti amministrativi, rapporti con altri enti e servizi, collaborazione con il servizio sociale in merito al rapporto col singolo utente e con i parenti di questo. Esso e' referente del Comune nei confronti dei cittadini che esprimono richieste di carattere assistenziale.
L'Assistente Sociale dipendente del Comune, in rapporto di collaborazione professionale connesso risponde degli aspetti tecnici del servizio, (visita domiciliare a tutti i richiedenti il servizio, proposta di ammissione di ufficio, istruttorie sulle domande di ammissione da predisporre con relazione scritta proposte di tempi e modalita' di intervento per ogni singolo caso, rapporti col singolo utente e tra questo e i parenti proposte con relazione motivata di sospensione o cessazione del servizio, di ammissione in strutture protette, aggiornamento professionale del personale OSA).

CONTRIBUZIONE : Le prestazioni svolte dal SAD sono soggette a contribuzione. Nelle situazioni in cui l'utente o i suoi parenti tenuti agli alimenti siano in grado di pagare in tutto o in parte le prestazioni domiciliari fornite dal servizio. Verranno stabilite con apposito atto deliberativo l'entita' e le modalita' contributive dei privati interessati, a fronte del servizio domiciliare erogato. e regolamento applicati che viene successivamente riportato ad integrazione del presente.

ORARI E MODALITA' DI LAVORO : Gli addetti all'assistenza di base operanti nel SAD osservano l'orario degli altri dipendenti interni del Comune salvo casi di urgenza.
Ogni Assistente Domiciliare (A.D.) ha la responsabilita' del servizio nel limite delle proprie mansioni e per i casi a lui affidati nel programma.
Per problemi particolari e per il tempo strettamente necessario il servizio puo' essere svolto dal A.D. con l'aiuto di altro operatore o di un obiettore.

AMMISSIONE AL SERVIZIO DI A.D. : La Commissione Comunale di Assistenza esamina le proposte di ammissione, di sospensione e di dimissione dal SAD, nonche' le proposte di modifiche ai programmi di intervento gia' in essere

avanzate con relazione motivata dall'A.S. che si avvarra' per cio' degli operatori.. Le ammissioni, in casi eccezzionali di somma urgenza, possono essere disposte dall'Assessore ai servizi sociali che provvede contemporaneamente a darne comunicazione alla Commissione Assistenza. Acquisito il parere della Commissione Assistenza la proposta viene sottoposta alla G.C.. Dal momento della acquisizione della documentazione completa al momento dell'inizio delle prestazioni del SAD non deve intercorrere un tempo superiore a 30 giorni. In caso cio' fosse impossibile se ne dara' comunicazione motivata all'utente indicando i tempi presumibili entro i quali si prevede di procedere.

VERIFICHE : Le prestazioni del SAD sono erogate ai singoli utenti secondo un programma di intervento formulato dall'Assistente Sociale, sentita se del caso l'U.V.G. Detto programma e' soggetto a verifica periodica e comunque almeno una volta l'anno.

DOCUMENTAZIONE : Per ogni utente viene tenuta la relativa documentazione di carattere sociale, sanitario ed economico. Ogni operatore e' responsabile della raccolta, della conservazione, dell'aggiornamento e della riservatezza della documentazione.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA' : a) **RESIDENZA:** E' indispensabile per essere ammessi al SAD avere la residenza nel Comune di **Polinago**

b) **ACCETTAZIONE DEL SEVIZIO:** e' condizione indispensabile per l'ammissione al servizio la volonta' espressa per iscritto di accettare il servizio alle condizioni e modalita' contenute nel presente regolamento. Per i casi particolarmente gravi, che presentano condizioni di abbandono e/o che rifiutano il servizio, e' compito degli operatori tentare di rimuovere ogni ostacolo all'accettazione anche parziale del potenziale utente, almeno riguardo alle prestazioni ritenute essenziali.

c) **ISOLAMENTO FISICO:** Vengono privilegiate le situazioni a maggiore isolamento fisico, aggravate dall'assenza di mezzi di trasporto propri o dei familiari.

d) **CONVIVENZA:** Vengono privilegiate le situazioni di anziani che vivono soli senza parenti o con parenti distanti.
Nelle situazioni di convivenza in famiglie o con parenti si interverra' evitando di sostituirsi alle loro responsabilita'.
e) **CONDIZIONI FISICHE:** tanto piu' la condizione fisica dell'assistito e' grave e cioe' tanto piu' si discosta dall'autosufficienza, tanto piu' sara' privilegiata nel momento dell'ammissione al servizio.
f) **DINAMICHE FAMILIARI:** occorrera' dare la precedenza alle situazioni ove vi siano problemi di convivenza all'interno del nucleo familiare che si ripercuotono negativamente sulla persona anziana o handicappata con particolare riferimento alla scarsa accettazione della sua presenza nel nucleo stesso.
g) **REDDITO:** Ai fini assistenziali si considera reddito qualsiasi tipo di entrata, compresi assegni di invalidita', accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, contributi da parenti, di Enti Pubblici e ogni altra entrata documentabile.
Vengono privilegiate le situazioni a piu' scarso reddito non solo riferimento al richiedente, ma anche alle persone tenute ai suoi alimenti.
Di fronte ad un disinteressamento persistente delle persone tenute agli alimenti si interviene d'ufficio nonostante la loro presenza edindipendentemente dal loro reddito per tutelare l'anziano evitandone lo stato di abbandono. L'attivita' di assistenza sara' diretta in questo caso anche al coinvolgimento della responsabilita' dei parenti.
Nel caso in cui, nonostante il coinvolgimento dell'ufficio, si protragga il disinteresse dei parenti tenuti per legge agli alimenti, si procedera' ad attivare le procedure per il recupero, anche forzoso, della spesa sostenuta per l'erogazione del servizio, e ogni azione prevista dalla vigente normativa per la tutela dell'assistito.

Le pulizie domestiche, pur rientrando nel mansionario dell'OSA, vengono assicurate solo qualora le condizioni economiche e sociali dell'assistito e degli eventuali tenuti agli alimenti non permettano di

provvedere direttamente.

DIMISSIONI O SOSPENSIONI : La dimissione dal SAD avviene per:

- rinuncia scritta dell'utente;
- ricovero presso istituti;
- la perdita dei requisiti di ammissione;
- la insussistenza di motivi di prosecuzione in caso di assistenza temporanea;
- modifica del programma d'intervento e/o fruizione di altro servizio assistenziale;
- modifica della situazione parentale, delle condizioni abitative e delle risorse esterne;
- decesso;
- fine dell'intervento gia' fissato e termine;
- raggiugimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;

La sospensione dal SAD avviene per:

- assenza temporanea dell'utente dal Comune di residenza (escluso il ricovero ospedaliero, nel qual caso, in assenza dei parenti l'OSA provvede a visite periodiche e al cambio della biancheria personale;
- ammissione temporanea in struttura protetta, qualora siano caduti temporaneamente i requisiti di ammissione.
- mancato pagamento, dopo un primo sollecito scritto, del contributo da parte dell'utente e/o del famigliare che ha sottoscritto l'impegno, quando cio' non sia giustificabile dalla presenza di oggettive difficolta' economiche o da questioni di altra natura comunque verificabili.
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc...) in forma ripetuta

RECLAMI : I cittadini possono sempre presentare reclamo al Sindaco e alla commissione assistenza in merito alle prestazioni di assistenza domiciliare.

UTILIZZO SERVIZI

SUL TERRITORIO DEL COMUNE : L'assistenza domiciliare si avvarra' dei seguenti servizi collaterali:

- **Convenzione con Associazioni operanti nel territorio per servizi in favore di anziani e handicappati**
- **Accesso alle attività culturali - ricreative da effettuarsi presso la struttura casa anziani o circoli per anziani.**

MANSIONARIO : Per l'espletamento del servizio si fa riferimento al seguente mansionario:

PROFILO PROFESSIONALE DELL'ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Il tipo di figura qui tratteggiato e' tale che puo' essere utilmente impiegato sia nell' attivita' domiciliari sia nelle strutture territoriali protette, per gli anziani e per gli handicappati adulti.
E' possibile individuare, come propri dell'assistente agli anziani ed agli handicappati adulti, i seguenti compiti che vanno espletati con la costante attenzione a favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione.

AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA:

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia generale dell'alloggio curando l'aerazione e illuminazione dell'ambiente;
- cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia;
- preparazione e/o aiuto per il pranzo e per gli acquisti eventuale fornitura di pasti a domicilio.

AIUTO NELLE ATTIVITA' DELLA PERSONA SU SE STESSA:

- alzarsi da letto;
- pulizie personali - aiuto per il bagno;
- nutrizione - aiuto nell'assunzione dei pasti;

AIUTO A FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELL'ATTIVITA' GIORNALIERA:

- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- accorgimrnti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo;
- mobilizzazione dell'anziano allettato;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

Questi compiti di aiuto possono essere integrativi di una attivita' riabilitativa avviata in strutture sanitarie di riabilitazione (poliambulatori, day hospitals, palestre di riabilitazione).

INTERVENTI IGIENICO-SANITARI DI SEMPLICE ATTUAZIONE SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO:

- controllo nell'assunzione dei farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni, su prescrizione medica;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- collegamento fra l'anziano ed i servizi sanitari territoriali;

PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (IN COLLABORAZIONE CON L'ASSISTENTE SOCIALE):

- informazioni su diritti e pratiche, riscossione su delega (pensioni, assegni, ecc.), informazioni sugli altri servizi socio-sanitari del territorio;
- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessita' quando questi non sia in grado di recarvisi da solo e non possa provvedere con altri aiuti (familiari, volontari, ecc.).

INTERVENTI TENDENTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE, LA MOBILITA', LA SOCIALIZZAZIONE DELL'ANZIANO (IN COMUNE CON ALTRI OPERATORI):

- ricerca di forme solidaristiche,(vicini, volontari, ecc.);
- rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire una partecipazione dell'utente del servizio;
- partecipazione agli interventi di attivazione all'interno delle strutture protette;

CONTRIBUTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED AL PIANO DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DEL SINGOLO UTENTE (IN COMUNE CON GLI ALTRI OPERATORI).

- partecipazione insieme agli operatori ad iniziative per una

conoscenza dei bisogni degli utenti, ai fini della programmazione e verifica dell'attivita' e del piano di lavoro sul singolo utente;

- segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attivita' che comportano interventi e programmi esterni al servizio.

11

ALLEGATO b) ALLA DELIBERA DI C.C.

N. 67 DEL 26/09/1996

COMUNE DI POLINAGO
(Provincia di MODENA)

- REGOLAMENTO PER CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI LORO FIGLI.

Gli ammessi alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di **Polinago** ed, eventualmente, i loro figli, sono tenuti a contribuire al costo dell'assistenza usufruita sulla base dei loro redditi ed in relazione all'intensità degli interventi previsti nel programma individuale di assistenza.

La determinazione della contribuzione ha luogo mediante l'applicazione di parametri contenuti nelle allegate tabelle, costruite tenendo conto:

Tabella 1

Applicazione quote contributive a carico degli utenti del S.A.D.:
- Intensità assistenziale/costo del servizio.
- Reddito dell'ammesso/degli ammessi al S.A.D.

Tabella 2

Applicazione quote contributive a carico dei figli degli utenti:
- Intensità assistenziale/costo del servizio.
- Reddito del nucleo famigliare rapportato al numero dei componenti.

I dati numerici di tali tabelle sono soggetti ad un aggiornamento annuale automatico, da effettuarsi con le modalità che verranno più avanti illustrate, a partire dal 01/04/1997; quelli contenuti nelle tabelle allegate al presente Regolamento sono validi fino al 31/03/1997.

Siccome l'assistenza domiciliare è, a giudizio del Comune di **Polinago** , un fondamentale momento di prevenzione dell'istituzionalizzazione, una parte del suo costo deve comunque sempre ricadere sulla collettività; per tale ragione la contribuzione a carico degli ammessi e, se necessario, dei loro figli, non può in nessun caso essere superiore all'80% del costo del servizio come successivamente determinato; salvo quanto previsto nella successiva pagina 6.

INTENSITA' ASSISTENZIALE / COSTO DEL SERVIZIO

L'intensità assistenziale di cui all'allegata tabella 1 è determinata sulla base del numero di interventi previsto nel programma settimanale di assistenza, che viene predisposto per tutti gli ammessi al S.A.D. dal servizio Assistenza su proposta dell'Assistente Sociale.

Il programma settimanale relativo a nuclei con più ammessi è già comprensivo di tutti gli interventi previsti per tutti gli ammessi stessi: per questo motivo nei conteggi tali interventi si computano una volta sola. Il numero di interventi mensili è determinato moltiplicando per 4 il numero degli interventi settimanali che viene fissato. Se il programma prevede che l'intervento sia effettuato dalle Assistenti Domiciliari in coppia, il numero mensile risultante viene moltiplicato per 2. Se il programma prevede più interventi in una stessa giornata, vengono computati tutti. Se il programma prevede interventi di durate inferiore a 25 minuti, gli stessi sono calcolati al 50%. Non vengono computati gli interventi di consegna pasto a domiciglio, trattandosi di servizio a pagamento. Non vengono inoltre computati gli interventi effettuati unicamente di obiettori di coscienza. L'intensità assistenziale così determinata non viene modificata se il numero di interventi previsto nel programma assistenziale subisce un aumento limitato nel tempo (dovuto a temporaneo aggravamento delle condizioni di salute, assenza per brevi periodi di parenti collaboratori famigliari, ecc.) o una diminuzione per un breve periodo di durata inferiore o pari ad una settimana (dovuta a difficoltà del Servizio per ferie o malattia de

personale, a brevi assenze dell'utente, ecc.); per diminuzioni di durata superiore ad una settimana si procede alla corrispondente riduzione della contribuzione a carico degli utenti e/o degli eventuali figli. Le variazioni del programma settimanale di assistenza decise dal S.A.D. a tempo indeterminato o di durata superiore ad una settimana comportano la variazione dell'intensità assistenziale; tale variazione decorre, ai fini dell'applicazione delle quote contributive, dalla settimana successiva a quella in cui viene introdotta. Nei casi in cui il programma prevede già intensità assistenziale "da 33 e oltre interventi mensili", l'introduzione della contribuzione di massimo importo non può comportare richiesta di modifica in aumento del programma assistenziale.

Il costo corrispondente all'intensità assistenziale viene annualmente determinato (come illustrato nella colonna "INTENSITA' ASSISTENZIALE" della tabella 1), con decorrenza 01/04/1996, moltiplicando il secondo numero di interventi per il costo per intervento (calcolato nella durata media di 45 minuti). In sede di prima applicazione si fa riferimento, fino al 31/03/1997, al costo per intervento al 01/01/1996 (£.17.000).

Ai fini della contribuzione tale costo viene preso in considerazione, come si diceva, nella misura massima dell'80%.

FASCIA DI REDDITO

La fascia di reddito annuale di cui alle allegate tabelle 1 e 2 viene così annualmente determinata:

a) Tabella 1 - Fascia di reddito annuale dell'utente/ degli utenti.

La fascia di reddito è costruita prendendo come punto di partenza il trattamento minimo di pensione INPS lordo, si fa riferimento ai redditi dell'anno precedente (quindi fino al 31/12/1996 la pensione minima INPS del 1995 pari a £.8.143.850= (arrotondato a £.8.144.000=). Tale trattamento minimo di pensione INPS costituisce limite di esenzione (fascia A). Per adeguare tale limite al numero degli utenti si utilizza la scala di equivalenza proposta dalla Lega

Provinciale delle Autonomie Locali in uno studio del marzo 1988 avente ad oggetto "Elementi per la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi
a domanda individuale: proposte", tale scala di equivalenza prevede:

NUMERO UTENTI	PARAMETRO	LIMITE DI ESENZIONE RIFERITO AI REDDITI 1995 (FASCIA A)	
1	45	8.144.000	
2	75	13.568.000 (8.144.000 X 75/45)	+1,666
3	100	18.100.000 (8.144.000 X 100/45)	+2,222
4	120	21.712.000 (8.144.000 X 120/45)	+2,666
5	143	25.874.000 (8.144.000 X 143/45)	+3,177
6	162	29.318.000 (8.144.000 X 152/45)	+3,6
7	180	32.576.000 (8.144.000 X 180/45	+4

Una volta stabilito con le modalità di cui sopra il limite di esenzione, si procede a stabilire le fascie di reddito e gli importi della contribuzione nel modo seguente (con riferimento al costo convenzionale ridotto all'80%):

FASCIA DI REDDITO	IMPORTO CONTRIBUZ.
B: da (limite) a (limite + 25%)	5% (escl.96)
C: da (limite + 25% + 1) a (limite + 50%)	10%
D: da (limite + 50% + 1) a (limite + 75%)	20%
E: da (limite + 75% + 1) a (limite + 100%)	30%
F: da (limite + 100% + 1) a (limite + 125%)	40%
G: da (limite + 125% + 1) a (limite + 150%)	50%
H: da (limite + 150% + 1) a (limite + 175%)	60%
I: da (limite + 175% + 1) a (limite + 200%)	75%
L: da (limite + 200% + 1) a (limite + 225%)	88%
M: da (limite + 225% + 1) a oltre	100%

La tabella 1 riporta le fasce di reddito per nuclei fino a due utenti ammessi. Il/la coniuge dell'utente è considerato anch'esso/a utente ai fini della determinazione della fascia di reddito. Nel caso, peraltro assai raro, in cui vi siano più di due utenti in
un unico nucleo, si procede a fissare le fasce di reddito applicando la scala di equivalenza.

Per il calcolo del reddito annuale degli utenti si procede nel modo di seguito riportato. Si individua in primo luogo il reddito complessivo relativo all'anno fiscale precedente alla determinazione, sommando al reddito complessivo imponibile al lordo degli oneri deducibili, contenuto nella dichiarazione dei redditi presentata, anche tutti gli eventuali altri introiti, sempre nell'importo goduto nell'anno precedente, di qualsiasi natura (ivi compresi gli assegni di invalidità civile e di accompagnamento, le rendite INAIL, i vitalizi dello stato, redditi soggetti a tassazione separata (arretrati) ecc.); si procede poi a sottrarre la cifra complessiva dell'eventuale affitto pagato nell'anno precedente (qualora l'ammesso e l'eventuale coniuge abiti con altre persone, si suddivide l'importo dell'affitto per il numero dei componenti la famiglia e si attribuisce a ciascuno la sua quota).

b) - Tabella 2 - Fascia di reddito annuale dei figli

Il meccanismo per l'individuazione delle fasce di reddito dei nuclei famigliari dei figli, e relativo importo della contribuzione è analogo a quello utilizzato per gli utenti, con la variante relativa al limite di esenzione, che viene fissato nel doppio del trattamento minimo di pensione INPS (quindi fino al 31/12/1996 con riferimento ai redditi 1995, £.8.144.000 X 2 = £.16.288.000).

La tabella 2 riporta le fasce di reddito per nuclei famigliari da 1 a 5 componenti. Nel caso in cui vi siano più di 5 componenti in un'unico nucleo si procede a fissare le fasce di reddito applicando la scala di equivalenza.

Per il calcolo del reddito annuale del nucleo famigliare dei figli si procede nel modo di seguito riportato.

Si individua in primo luogo la somma complessiva del reddito di tutti i componenti (escludendo l'ammesso/a al servizio ed eventuale coniuge, se conviventi) relativa all'anno fiscale precedente alla determinazione, con riferimento unicamente ai redditi complessivi imponibili al lordo degli oneri deducibili contenuti nella dichiarazione dei redditi; si proceda poi a sottrarre la cifra complessiva dell'eventuale affitto pagato nell'anno precedente (qualora il nucleo del figlio abiti con altri figli e/o con l'ammesso e relativo coniuge, si suddivide l'importo dell'affitto per il numero

dei componenti la famiglia e si attribuisce a ciascuno la sua quota).
I nuclei famigliari dei figli che non avranno prodotto la documentazione necessaria alla determinazione della contribuzione, concorreranno automaticamente alla totale copertura del costo del servizio, calcolato questo al 100% e non ridotto all'80%, salvo rideterminazione e conguaglio da effettuarsi non appena pervenuto quanto previsto.
E' facoltà della Commissione Comunale di Assistenza, applicare agli utenti o ai loro figli fasce di contribuzione più alte laddove proprietà immobiliari e/o a presenza di situazioni particolari segnalate dal servizio sociale, facciano ritenere ciò opportuno; è inoltre facoltà di tale Commissione applicare fasce di contribuzione più basse su domanda o ricorso motivati degli interessati, sempre in presenza di situazioni particolari segnalate dal Servizio Sociale.

QUOTE CONTRIBUTIVE

L'onere della contribuzione, fa progressivamente capo, nell'ordine, a:
1) - All'utente, secondo la tabella 1.
2) - Ai figli, i quali, nell'ipotesi di godimento da parte dell'utente di redditi secondo la tabella 1, sono tenuti a concorrere, se ne hanno le condizioni, nelle forme indicate nell'apposita tabella 2. La competenza dei figli è residuale (ad esempio, in presenza di un utente con situazione reddituale di fascia F, cui compete il pagamento del 40% della quota massima, ai figli può essere imputato soltanto il pagamento del restante 60%). In caso di più figli, dopo aver determinato la quota che competerebbe a ciascuno in base alla fascia di reddito,
se il totale supera quanto complessivamrnte dovuto, si applica a favore di tutti una riduzione percentuale.
3) - Non si prevede contribuzione a carico degli altri tenuti agli alimenti.
Eventuali rimborsi di oneri per prestazioni a rilievo sanitario riconosciuti dall'A.U.S.L. ai sensi della Direttiva Regionale n.876 del 09/03/1993 sono detratti dalle quote dovute dagli utenti e dai loro figli. In tal caso si procede, una volta stabilite le contribuzioni a carico, ad effettuare mensilmente la differenza fra quote rimborsate

dall'A.U.S.L. (attualmente £.10.000 per ogni ora di intervento) ed il costo effettivo sostenuto dal Comune (attualmente £.22.677 per ogni ora di intervento); se la differenza risultante è inferiore al contributo complessivo posto a carico dell'utente e dei figli, questi saranno tenuti soltanto al versamento di tale differenza.
Eventuali sostanziali modifiche, sia in positivo che in negativo, della complessiva situazione reddituale degli utenti e dei loro figli che dovessero intervenire, dovranno essere comunicate e comporteranno la rideterminazione della contribuzione a partire dal mese successivo a quello del loro verificarsi.
In caso di liquidazione ad utenti di somme relative ad arretrati previdenziali e/o assistenziali, la contribuzione a loro carico sarà rideterminata a partire dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione e ciò sarà effettuato sommando al reddito di ogni singolo anno già considerato anche la corrispondente mensilità arretrata.
Dovrà essere versato al Comune il conguaglio di contribuzione relativo a tutte le mensilità successive alla data di decorrenza del diritto alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.
A fronte di utenti che, dopo aver contribuito in vita con quote inferiori al massimo previsto dell'80% del costo, al momento del decesso lascino una consistenza ereditaria, si procede ad effettuare rivalsa. In tale caso il credito ereditario esigibile è costituito dalla differenza fra la percentuale del costo già pagato e la percentuale massima dell'80% del costo.

ACCETTAZIONE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dall'utente e/o dai figli al momento dell'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare.

APPLICAZIONE

All'applicazione delle quote contributive calcolate in attuazione delle allegate tabelle si procederà con la seguente gradualità:

- dall'entrata in vigore del presente regolamento al 31/03/1997, esenzione per le prime 2 fascie di ogni tabella.

- dall'01/04/1997 contribuzione del 5% per la fascia B di ogni tabella.

- Fino a nuova determinazione, contribuzione massima del 40% per ciascuna tabella.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si intendono immediatamente applicabili, in quanto, il principio della contribuzione dell'utenza, rimane elemento essenziale per l'attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare.

Tale applicazione viene effettuata in via provvisoria e quindi soggetta a rideterminazione se ciò si rendesse necessario una volta divenuto esecutivo il presente regolamento.

PER ACCETTAZIONE
GLI ASSISTITI

PER ACCETTAZIONE
I FAMIGLIARI